DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2001

relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

[notificata con il numero C(2001) 1456]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/423/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare [1], modificata dalla decisione 2000/363/CE della Commissione [2], in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 9 della direttiva 95/64/CE, la Commissione diffonde dati statistici appropriati con frequenza simile a quella delle trasmissioni dei risultati.

(2) La diffusione dei dati deve tenere conto delle disposizioni relativi al segreto statistico stabilite dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90 del Consiglio [3] e dal regolamento (CE) n. 322/97 [4].

(3) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE Euratom del Consiglio [5],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo della presente decisione è di stabilire le modalità di pubblicazione o diffusione da parte della Commissione dei dati raccolti ai sensi della direttiva 95/64/CE nel quadro della politica generale di diffusione delle informazioni nel campo statistico.

Articolo 2

Periodicità

La periodicità della pubblicazione o diffusione è comparabile a quella della trasmissione dei risultati. I dati trimestrali sono diffusi o pubblicati entro cinque mesi dalla data di ricevimento dagli Stati membri. I dati annuali sono diffusi o pubblicati entro otto mesi dalla data di ricevimento dagli Stati membri.

Articolo 3

Segreto statistico

La diffusione o pubblicazione di dati statistici raccolti ai sensi della direttiva 95/64/CE è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90 e del regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 4

Livello di dettaglio dei dati diffusi

Finché la Commissione non adotta un'altra decisione conforme alla procedura stabilita dall'articolo 13 della direttiva 95/64/CE, il massimo livello di dettaglio con cui possono essere pubblicati i dati corrisponde al porto di partenza e destinazione delle zone costiere marittime. La Commissione ha tuttavia la facoltà di pubblicare i dati ad un livello più aggregato se la qualità e/o la completezza delle informazioni non sono appropriati a quel livello di dettaglio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

[1] GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25.
[2] GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1.
[3] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.
[4] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
[5] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.